

Codice A1813C

D.D. 2 novembre 2022, n. 3349

**Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta
acquedotto nel Comune di GIAVENO (TO) Affluente 1 Rio Baciasso - Demanio idrico fluviale
- Pratica TO.AT.5892 - Autorizzazione Idraulica N. 6005/2022 - Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A..**



ATTO DD 3349/A1813C/2022

DEL 02/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta acquedotto nel Comune di GIAVENO (TO) Affluente 1 Rio Baciasso - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5892 – Autorizzazione Idraulica N. 6005/2022 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

L'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 13 Settembre 2021 al n. 42272/A1813A per Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta acquedotto nel Comune di GIAVENO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di attraversamento in subalveo con tubazione acquedottistica in ghisa sferoidale DN 300 contenuta intubo camicia acciaio del DN 500 mm (codice TO.AT.5892_AI n. 6005) nell'ambito della posa della tubazione è anche prevista la sistemazione del guado a raso esistente composto da blocchi di cava ciclopici di spessore non inferiore a 0,5 m;

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 8706/A1813C del 28/02/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di GIAVENO (TO) è

avvenuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N.6005/2022, redatto dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 25/10/2022, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 19/05/2022.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 382,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2022 quantificato in € 191,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59".;

- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.;

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici premesso che si autorizza ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. la ditta SMAT spa con sede in Torino C.so XI febbraio, 14 ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. nessuna variazione al progetto esaminato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
 - c. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - d. durante l'esecuzione degli eventuali interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - e. i massi costituenti i guadi, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a $0,40\text{ m}^3$ e peso superiore a 8,0 q; verificando l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
 - f. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
 - g. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto gli eventuali lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - h. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

- i. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
 - j. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 - k. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
 - m. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
 - n. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, all'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta acedotto nel Comune di GIAVENO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2040 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di stabilire che il canone annuo, fissato in €.191,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
 6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2022 quello di € 191,00 per canone demaniale riferito all'anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022 e che l'importo di € 382,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022;
 7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TO.AT.5892** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta acquedotto nel Comune di GIAVENO (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO) (Codice Fiscale e Partita IVA 07937540016) – nella persona del Direttore Generale, ing. Marco ACRI, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale con attraversamento n° 2 in subalveo Rio Baciasso con condotta acquedotto nel Comune di GIAVENO (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31/12/2040. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque

momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma

restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di €.191,00 (in lettere centonovantuno/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di €.382,00 (in lettere trecentottantadue/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, _____

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Marco ACRI

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)